

*Alla c.a. di*  
*Associazione Nazionale Comuni Italiani (ANCI)*  
*e di*  
*Sindaco del Comune di Bari*  
*Sindaco del Comune di Bologna*  
*Sindaco del Comune di Campobasso*  
*Sindaco del Comune di Firenze*  
*Sindaco del Comune di Lecce*  
*Sindaco del Comune di Milano*  
*Sindaco del Comune di Napoli*  
*Sindaco del Comune di Palermo*  
*Sindaco del Comune di Roma*  
*Sindaco del Comune di Torino*

La C.I.L.D. - Coalizione Italiana per le Libertà e i Diritti civili, composta da 38 associazioni - intende denunciare la manifesta illegittimità e contrarietà al Trattato di Lisbona sulla lotta ad ogni forma di discriminazione e alla Direttiva 2004/38/CE del decreto del Ministero dell'Interno 31 gennaio 2019.

Come è noto tale decreto ha introdotto le diciture “madre” e “padre” in luogo di “genitori” con riferimento all'inquadramento dei soggetti legittimati a presentare la richiesta del documento identificativo elettronico in favore di minori.

Su tali modifiche ha già espresso condivisibili censure l'Autorità garante per la protezione dei dati personali, con il provvedimento n. 476 del 31 ottobre 2018.

L'Autorità riscontra - considerato che la situazione giuridica soggettiva rilevante è la titolarità della responsabilità genitoriale o della potestà tutoria - che la modifica in esame si espone a scenari di criticità nei casi in cui la richiesta della carta d'identità elettronica (d'ora in avanti: CIE), per un soggetto minore, è presentata da figure esercenti la responsabilità genitoriale che non siano puntualmente riconducibili all'inquadramento terminologico di “padre” o “madre”.

Criticità ravvisabili sia con riferimento alle ipotesi in cui la responsabilità genitoriale e la successiva trascrizione nei registri dello stato civile conseguano a una pronuncia giurisdizionale (i.e. sentenza di adozione in casi particolari, ex art. 44 l. 184/1983, trascrizione di atti di nascita formati all'estero, riconoscimento in Italia di provvedimento di adozione pronunciato all'estero, rettificazione di attribuzione di sesso, ex l. n. 164/1982), sia alle ipotesi in cui è effettuata direttamente dal Sindaco, senza la necessità di ricorso all'autorità giudiziaria.

Non risulta, pertanto, contemplata nel decreto la possibilità di una richiesta congiunta della carta d'identità per il minore, valida per l'espatrio, da parte di figure genitoriali non chiuse dal paradigma terminologico così riformulato.

In tutti i predetti casi l'esercizio del diritto potrebbe essere impedito dall'ufficio – in violazione di legge – oppure potrebbe essere subordinato a una dichiarazione non corrispondente alla realtà da parte di uno degli esercenti la responsabilità genitoriale. Difatti, il dato relativo a uno dei genitori risulterà essere necessariamente indicato in un campo riportante una specificazione di genere non corretta, non adeguata e non pertinente alla finalità perseguita.

Perciò, il provvedimento amministrativo rischierebbe di imporre in capo ai dichiaranti, in virtù all'obbligatoria riconducibilità alle nozioni di “padre” e “madre”, il conferimento di dati inesatti o di informazioni non necessarie di carattere estremamente personale.

Preme ribadire, quindi, che per poter ottenere il documento di identità del minore, questi soggetti ora dovranno essere costretti ad una falsa dichiarazione, attribuendosi – con la responsabilità penale che ne consegue (cf. artt. 495, 496, 479 c.p.) – un'identità che non appartiene loro. E anche qualora il documento venga rilasciato – con corrispondente responsabilità penale per falsa attestazione – questo conterrebbe informazioni non veritiere circa l'identità dei soggetti che hanno la responsabilità genitoriale del soggetto minore, così vanificando manifestamente lo scopo stesso del documento identificativo.

Ulteriormente, il recente intervento amministrativo presenta senz'altro profili di incompatibilità all'interno di un inquadramento giurisprudenziale nazionale (cfr. Corte Costituzionale sent. 138/2010) di cui si sottolinea la capacità di aver colto il mutamento sociale con una visione inclusiva delle posizioni giuridiche soggettive *de quibus*, aderendo a tesi più aperturiste in tema di famiglia non precipuamente rientrante nel paradigma duale madre-padre.

Inoltre, l'attribuzione delle qualifiche di “padre” e “madre” appare già *prima facie* incompatibile con gli artt. 8 e 14 CEDU e le risultanze della relativa Corte in tema di discriminazione e diritto alla sfera privata e intima della vita familiare di un individuo (v. *Dadouch v. Malta*; *Rasmussen v. Denmark*; *Yildirim v. Austria*; *Ahrens v. Germany*; *Marinis v. Greece*; *Hoti v. Croatia*; *Burghartz v. Switzerland*; *Guillot v. France*; *Johansson v. Finland*; *Hämäläinen v. Finland*).

Ciò posto, la C.I.L.D. ritiene che l'illegittimità del decreto ministeriale debba essere rilevata non soltanto in sede giurisdizionale ma anche dal Sindaco quale Ufficiale d'Anagrafe, nella sua qualità di Ufficiale di Governo che gli impone la regolare tenuta degli atti anagrafici.

Il rispetto della gerarchia delle fonti normative e del principio di non discriminazione dovrebbe indurre i Sindaci ad impartire direttive ai propri Uffici anagrafici volti a garantire il rilascio della carta d'identità (anche) allorquando la richiesta provenga da figure esercenti la responsabilità genitoriale che non siano

puntualmente riconducibili all'inquadramento terminologico di "padre" o "madre".

In tali casi, non avendo i singoli uffici anagrafici la possibilità di modificare i campi del software centralizzato di emissione delle carte di identità elettroniche, potrebbe farsi ricorso al rilascio di carte d'identità cartacee mantenendo la dicitura "genitori", così come avveniva precedentemente all'entrata in vigore del decreto ministeriale in commento.

Tale soluzione, sia pur non risolutiva e discriminatoria (per la impossibilità di ottenere il documento di identità elettronico solo per chi ha esercenti la responsabilità genitoriale che non siano puntualmente riconducibili all'inquadramento terminologico di "padre" o "madre"), avrebbe il merito di garantire agli interessati in tempi celeri il diritto ad avere un documento di identità valido ai fini dell'espatrio, senza commettere falsi in atti pubblici e senza dover attendere l'esito di un procedimento giurisdizionale.

D'altronde, la mancata risposta del Ministero dell'Interno ai quesiti posti da alcuni comuni italiani in merito a quanto sopra censurato non esenta gli ufficiali delle anagrafi a compiere gli atti del proprio ufficio.

Pertanto, non intervenendo in alcun modo il decreto ministeriale in commento sul rilascio delle carte di identità cartacee, in analogia ad altre ipotesi residuali caratterizzate dalla necessità ed urgenza (quali, ad es. motivi di salute che impediscono al soggetto di recarsi presso gli uffici comunali; viaggio all'estero in data imminente; visita medica per accertamento invalidità in data vicina; partecipazione a concorsi pubblici in data imminente; consultazione elettorale) potrà essere rilasciata la carta di identità cartacea.

La C.I.L.D., nell'auspicio che sia accolta tale soluzione provvisoria, si impegna altresì ad interessare il Garante europeo per la protezione dei dati personali e a promuovere ulteriori azioni volte a contrastare il carattere discriminatorio del decreto sopra menzionato, mantenendo costantemente informata l'ANCI.

Certi di un pronto riscontro, restiamo a Vostra completa disposizione per ogni ulteriore chiarimento ed eventuali proposte di collaborazione.

Cordialmente,

Arturo Salerni

